

Spett. Autorità di Regolazione per  
Energia Reti e Ambiente  
Direzione Mercati Retail e Tutele dei  
Consumatori di Energia  
Piazza Cavour, 5 - 20121 Milano  
Email: mercati-retail@arera.it

Prot. AFIR-Retail/EF-mi/6-20  
Milano, mercoledì 29 gennaio 2020


**Oggetto: Risposta Edison DCO 530/2019/R/eel “Interventi di aggiornamento al Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica”**

Gentilissimi,

si trasmettono con la presente le osservazioni di Edison S.p.a. in merito al documento di consultazione in oggetto.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi integrazione o chiarimento.

Distinti saluti,

  
Maria Elena Fumagalli  
Direttore Affari Regolatori

**Edison Spa**

Foro Buonaparte, 31  
20121 Milano  
Tel. +39 02 6222 1

Capitale Soc. 5.377.000.671,00 euro i.v.  
Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi e C.F. 06722600019  
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754  
Codice destinatario RWYUTBX

**OSSERVAZIONI EDISON DCO 530/2019/R/eel Interventi di aggiornamento al Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica**

## **Osservazioni Generali**

Edison apprezza l'opportunità di fornire le proprie osservazioni al documento di consultazione 530/2019/R/eel, recante *Interventi di aggiornamento al Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica* (DCO) e in linea generale accoglie con favore l'intenzione dell'Autorità di intervenire nell'ottica di un contenimento dell'onerosità del sistema di garanzie prestato dagli Utenti del trasporto alle imprese di distribuzione. Cionondimeno, riteniamo che alcune delle misure previste nel DCO e in particolar modo quelle riguardanti l'eliminazione della procedura di sollecito e l'estrema riduzione dei tempi per la gestione della procedura di diffida, potrebbero penalizzare anche Utenti diligenti qualora il ritardo di pagamento sia dovuto a problemi tecnico-operativi, portando anche in questi casi e a fronte di un'applicazione automatica delle procedure da parte dei distributori, ad un'immediata escussione della garanzia, senza che siano presenti i tempi tecnici necessari per consentire la gestione della pratica.

Auspichiamo pertanto che l'Autorità voglia rivedere le proposte in tal senso illustrate nel DCO e che possa al contempo considerare di introdurre ulteriori misure in capo alle imprese di distribuzione, volte a ridurre il numero di casi in cui il ritardato pagamento è dovuto a motivazioni tecniche.

Rimandiamo ai successivi spunti per indicazioni di maggiore dettaglio ed evidenziamo infine che i due mesi dalla pubblicazione della relativa delibera, indicati nel DCO, sono per noi una tempistica adeguata.

## **Osservazioni ai singoli spunti**

*Q1. Si ritiene condivisibile eliminare la procedura di sollecito ai fini di riduzione dell'esposizione in materia di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture? Analogamente, si ritiene opportuno eliminare la procedura di sollecito anche in materia di inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie?*

*Q2. Si ritiene condivisibile la riduzione del tempo a disposizione dell'impresa distributrice per diffidare l'utente inadempiente sia in materia di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture che in materia di inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie?*

Come evidenziato nelle Osservazioni Generali, pur apprezzando in linea generale l'intenzione dell'Autorità di ridurre l'ammontare degli importi da garantire alle imprese di distribuzione intervenendo in riduzione dei tempi di esposizione degli operatori di rete, rileviamo nelle proposte avanzate a tal scopo alcune criticità.

Infatti, l'eliminazione delle procedure di sollecito e la radicale limitazione ad un solo giorno lavorativo dei tempi di diffida ad adempiere rischiano di punire gravemente con l'escussione della garanzia anche utenti diligenti, il cui ritardo nel pagamento della fattura sia dovuto a motivi meramente tecnici e/o operativi, non necessariamente nella responsabilità dello stesso venditore. Spesso, infatti, si rilevano ritardi nella registrazione e quindi nel pagamento delle fatture a causa della non piena osservanza delle normative civilistico/fiscali in vigore da parte dei distributori o della scarsa trasparenza delle voci da questi ultimi fatturate (tipicamente si tratta delle voci relativamente ai lavori su impianti dei clienti). In questi casi, la presa di contatto con il fornitore è inevitabile per comprendere la natura del costo fatturato e poter quindi procedere alla registrazione e al pagamento, ma è evidente che si tratta di casi che richiedono un tempo sufficiente per poter essere approfonditi e gestiti. Per questo motivo, si chiede di non eliminare totalmente la procedura di sollecito, ma piuttosto di accorciarne la durata. Inoltre, riteniamo che la riduzione ad un solo giorno lavorativo delle tempistiche per la trasmissione della diffida non renda di fatto praticabile la gestione della pratica (ad esempio, approfondendo all'interno dei processi aziendali i motivi del mancato pagamento e avviando un'eventuale interlocuzione con il distributore). Proponiamo pertanto che questa tempistica sia estesa prevedendo l'invio della diffida tra il 6° e il 7° giorno lavorativo dal termine di pagamento previsto a fronte del sollecito. Riteniamo che quanto proposto sia un tempo congruo, anche per evitare che i distributori ricorrano a procedure automatiche di invio delle relative comunicazioni, senza cercare con l'utente un normale confronto volto a effettuare verifiche di natura tecnico-operativa o di interpretazione della normativa e/o della disciplina fiscale che possono giustificare l'inadempimento.

In aggiunta a quanto sopra e al fine di ridurre le cause tecnico-operative che potrebbero dar luogo ad un involontario ritardo di pagamento, chiediamo che l'Autorità valuti l'introduzione dei seguenti strumenti fondamentali per mettere gli utenti nelle condizioni di adempiere senza eccessive penalizzazioni alla nuova procedura:

- obbligo per i distributori di inviare tutte le comunicazioni relative a richieste di presentazione o adeguamento di garanzie e di sollecito o diffida ad adempiere a pagamenti di fatture o a richieste di adeguamento delle garanzie esclusivamente tramite un indirizzo PEC indicato dall'utente stesso, al fine di consentire all'utente di reagire con tempestività a queste comunicazioni tramite l'utilizzo di canali prioritari;
- obbligo per i distributori di inviare agli utenti tramite un apposito flusso SII un report mensile contenente l'elenco delle fatture emesse e la relativa data di scadenza dei termini di pagamento, al fine di agevolare l'operatività;

- la messa a disposizione delle fatture CADE (e, se possibile, anche non CADE) sul SII, in modo da consentire la ricezione di tutti i relativi dettagli da un unico canale e semplificare così l'attività di controllo e lavorazione delle fatture;
- la standardizzazione della procedura di segnalazione di eventuali problematiche sulle fatture emesse dai distributori, al fine di evitare l'invio di diffide o l'escussione di garanzie in presenza di contestazioni. Peraltro, in futuro e qualora queste procedure come auspicabile fossero centralizzate nel SII, si potrebbe anche prevedere una mappatura delle problematiche segnalate.

*Q3. Si condivide la nuova formulazione della condizione 2.5.c per la regolarità dei pagamenti?*

Pur ritenendo in linea di principio condivisibile la revisione della condizione 2.5 c, anche per un operatore diligente e per le medesime cause tecnico/operative già in precedenza citate, rischia di essere eccessivamente stringente la formulazione proposta laddove è rilevante il mancato pagamento entro l'ottavo giorno relativo ad una unica fattura.

Riteniamo quindi opportuno che venga valutata una diversa soluzione in luogo della proposta puntuale sulla singola fattura, che potrebbe essere trovata nell'identificazione di un parametro che tenga conto di un ammontare di fatture per importi oltre una certa soglia, a esempio prevedere l'inadempienza se il ritardo nel pagamento riguarda una certa percentuale (10%) delle fatture con importo superiore a una certa soglia (100€).

Inoltre, e anche alla luce dei casi esposti in risposta agli spunti Q1 e Q2, riteniamo che la regolarità dei pagamenti debba essere commisurata al rispetto delle norme civilistico/fiscali per l'emissione della fattura da parte dei distributori e che quindi non debbano rientrare nel computo i ritardi connessi a fatture non compliant a questo riguardo o non sufficientemente trasparenti.

*Q4. Si condivide la definizione di una soglia di tolleranza progressiva in base al GAR per procedere con l'adeguamento delle garanzie qualora queste risultino sottodimensionate?*

A nostro avviso e per motivi operativi, in particolare vista la numerosità dei distributori esistenti verso cui gli utenti si trovano a dover rilasciare garanzie, è preferibile mantenere un assetto che prevede un'unica e indistinta soglia di tolleranza al 20%, a prescindere dall'importo da garantire.

Segnaliamo inoltre come la previsione di 7 giorni lavorativi per l'adeguamento della garanzia risulti critica, in considerazione della necessità di coinvolgere gli istituti finanziari: 10 giorni lavorativi sarebbero una tempistica maggiormente realistica e congrua rispetto ai tempi effettivamente necessari per la gestione delle pratiche.

*Q5. In relazione agli utenti che risultano in ritardo nel pagamento di una fattura si ritiene corretto che l'impresa distributrice chieda l'adeguamento della garanzia anche se gli ammontari prestati risultino all'interno della soglia di tolleranza prevista dal Codice?*

Anche in questo caso, pur condividendo il principio di richiesta di adeguamento delle garanzie, riteniamo che una tempistica realistica per poter procedere con l'adeguamento, che coinvolge soggetti esterni, potrebbe essere fissata in 10 giorni lavorativi.

*Q8. Si ritiene adeguato l'approccio regolatorio illustrato rispetto al giudizio di rating? Si condivide l'orientamento per cui all'utente in possesso di idoneo giudizio di rating possano essere richieste garanzie c.d. "tradizionali" in caso di incremento rilevante dei punti di prelievo serviti dall'utente sia una misura che assicuri un idoneo bilanciamento degli interessi in gioco ovvero del Sistema e del medesimo utente del trasporto?*

*Q9. Si ritiene correttamente individuata la progressività dell'ammontare di garanzie c.d. "tradizionali" richieste in caso di incremento rilevante dei punti di prelievo serviti dall'utente in funzione del livello del giudizio di rating?*

*Q10. Si ritiene correttamente individuato il periodo di 6 mesi come tempo entro cui l'Agenzia di rating possa intervenire rivedendo eventualmente il giudizio?*

Non si hanno particolari osservazioni in materia.

*Q11. Si ritiene opportuno dotare l'impresa distributrice di una procedura standard qualora la fideiussione assicurativa sia una situazione tale per cui possa avvenire la mancata liquidazione dei premi sottoscritti?*

*Q12. Si condivide l'orientamento di ritenere ammissibili le fideiussioni assicurative solo se emesse da istituti dotati di idoneo giudizio di rating?*

Si condivide quanto proposto da AREGRA a tutela dell'intero sistema, ritenendo che sia importante richiedere che non soltanto gli Utenti, ma anche gli istituti finanziari/assicurativi che si pongono eventualmente come loro garanti, rispettino stringenti requisiti di affidabilità e solvibilità.